Civile Ord. Sez. 6 Num. 13475 Anno 2019

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 18/05/2019

## **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al nr. 16429-2016 proposto da: STARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

## contro

STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- resistenti -


9.20



per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 38292/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.





## Rilevato che:

con atto di citazione del 31 maggio 2014, l'avvocato Salvatore Stara evocava in giudizio lo Stato italiano, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 117 del 1988, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo di dichiarare la responsabilità per manifesta violazione del diritto vigente e per dolo o comunque per colpa grave dei magistrati autori delle attività e pronunce indicate in citazione, attesa l'illegittimità dei provvedimenti, con consequente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, deduceva l'illegittimità dell'operato del pubblico ministero e del gip del Tribunale di Cagliari, il quale ultimo aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato con una denunzia dell'attore a carico di alcuni magistrati amministrativi e ordinari e della Corte di Cassazione. Questi ultimi avevano dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. L'attore rilevava che i magistrati intervenuti nella trattazione del procedimento di archiviazione, sino al giudizio di legittimità, avrebbero tenuto comportamenti inspiegabili sul piano dell'applicazione del diritto vigente, accedendo a tesi arbitrarie e omettendo di confutare le difese dell'attore. Ai consiglieri della Corte di Cassazione addebitava di aver ignorato "le risultanze di causa decisive favorevoli alla parte", "di' preconcetta e aprioristica contrarietà ed indebita totale chiusura". Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda;

il Tribunale di Roma, nel valutare l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 della legge citata, con ordinanza del 19 maggio 2016 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, assegnando termine per la riassunzione;

avverso tale provvedimento l'attore propone istanza di regolamento di competenza, chiedendo di affermare la competenza del Tribunale di Roma, in luogo di quella di Perugia, o, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge citata, affidandosi a quattro motivi;

resiste con controricorso lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorrente deposita memorie ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Il Procuratore generale deposita le proprie articolate e motivate conclusioni per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, individuando quale giudice competente il Tribunale di Roma.

401

## Considerato che:

con il primo motivo si lamenta la violazione degli articoli 112 e 132, n. 4 e 277 c.p.c. con conseguente nullità della pronunzia, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sui punti decisivi delle argomentazioni contenute nelle note illustrative depositate in sede di merito. In particolare, ribadisce che la competenza del Tribunale di Roma sarebbe inderogabile ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. come affermato anche dalla Cassazione, a Sezioni Unite in relazione alla legge Pinto. Attraverso un'applicazione analogica delle disposizioni in tema di legge Pinto, il Tribunale avrebbe dovuto affermare la propria competenza;

con il secondo motivo lamenta, ai sensi articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 11 c.p.p. e dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 117 del 1988, oltre che della legge n. 420 del 1998, e del contenuto della decisione n. 6307 del 2010 adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il Tribunale avrebbe potuto applicare in via analogica i principi affermati dalla citata decisione del giudice di legittimità anche alle cause in tema di responsabilità dei magistrati, con la conseguenza che, per le vicende riguardanti i consiglieri della Corte di Cassazione, trattandosi di organo giurisdizionale di vertice, da competenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Roma;

con il terzo motivo deduce la violazione dei principi contenuti nell'articolo 12 delle preleggi, nonché delle norme oggetto del precedente motivo, oltre che dell'articolo 111, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 24 della legge n. 87 del 1953 formulando argomentazioni analoghe a quelle dei precedenti motivi;

con il quarto motivo lamenta, ai sensi articolo 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella mancata

considerazione delle memorie depositate dall'attore davanti al Tribunale di Roma;

i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, fondati su argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, richiamando e contestando tutti i principi enunciati nelle ordinanze della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, 5 giugno 2012, n. 8997 e 11 gennaio 2013, n. 668, nella parte in cui hanno inciso sull'interpretazione dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 117 del 1988, in base al quale la competenza territoriale per le cause di responsabilità dei magistrati si radica, anche per i magistrati della Corte di Cassazione, presso il Tribunale del capoluogo del distretto, individuato ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. e relativa tabella;

rileva questa Corte che il tema dell'interpretazione dell'articolo 11 c.p.p. e dell'articolo 1 delle disposizioni di attuazione del codice di rito penale, che, attraverso le allegate tabelle, individua i giudici competenti ai sensi della norma citata, in relazione ad ogni singolo distretto, ha costituito recente tema d'indagine da parte di questa Corte con riferimento all'ipotesi peculiare, ricorrente anche nel caso in esame, in cui le condotte oggetto di doglianza si riferiscano ai magistrati della Corte di Cassazione. Si è posto pertanto il problema se la individuazione del Tribunale di Perugia, quale giudice competente ai sensi del citato articolo 4, primo comma, costituisca l'effetto di una interpretazione analogica, in quanto tale non consentita, come affermato di dall'orientamento tradizionale legittimità, oppure interpretazione estensiva, in quanto tale permessa, facendo riferimento ai principi implicitamente richiamati nelle ordinanze della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione del 2012 e 2013 sopra citate;

la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite, che hanno esaminato una vicenda analoga a quella in esame (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14842 del 2018), enunciando il seguente condivisibile principio di diritto: «Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave

nell'esercizio delle loro funzioni, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di Cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 cod. proc. pen., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione»;

alla luce di quanto precede e come osservato nella motivazione della citata decisione, il provvedimento del Tribunale di Roma offre il fianco ad evidenti distorsioni. Da un lato, quella di concentrare nel Tribunale perugino, di medie dimensioni, tutte le cause che vedano coinvolti congiuntamente i giudici di merito e quelli di legittimità; con la conseguenza che le cause di questo genere, da qualunque ufficio giudiziario provengano, finirebbero con l'essere devolute alla competenza per territorio di Perugia per il solo fatto che siano coinvolti anche magistrati della Corte Suprema. Conclusione, questa, in contrasto con l'obiettivo di distribuzione territoriale del contenzioso. altro lato - portando alle estreme conseguenze l'orientamento seguito dalle ordinanze n. 8997 del 2012 e n. 668 del 2013 di questa Corte, alle quali si è ispirato il Tribunale di Roma - si dovrebbe pervenire al risultato di rimettere al Tribunale di Perugia anche le cause di responsabilità civile che avessero ad oggetto i comportamenti, dolosi o colposi, dei magistrati di quella sede, qualora relativi ad un'unica vicenda giudiziaria che coinvolga anche i magistrati di legittimità. Il che determinerebbe un effetto paradossale in contrasto con lo spirito ed il dettato della legge n. 117 del 1988;

il quarto motivo è inammissibile in quanto nel ricorso per regolamento di competenza non è deducibile come motivo d'impugnazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione, atteso che, attraverso il ,

5M

regolamento sono censurabili soltanto l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici (Sez. 3, Ordinanza n. 14561 del 11/10/2002, Rv. 557859 - 01);

l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Perugia, pertanto, va cassata, dichiarandosi la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Tale competenza sussiste perché il giudizio odierno ha ad oggetto, come quello esaminato della citata decisione delle Sezioni Unite, comportamenti, asseritamente dolosi e colposi, dei magistrati di questa Corte, nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari. La competenza va individuata in virtù del fatto che le condotte oggetto di doglianza coinvolgono complessivamente magistrati di tale ultimo ufficio, oltre che della corte di legittimità;

pertanto, poiché il procedimento riguarda magistrati in servizio presso il distretto di Cagliari, la sede competente per tale distretto è quella di Roma, ai sensi Tabella A allegata al DLgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), richiamata dall'art. 1 di detto decreto legislativo agli effetti di quanto stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen;

per la novità delle questioni trattate e per il mutato indirizzo delle Sezioni Unite, che ha risolto le pregresse incertezze giurisprudenziali in argomento, si impone la compensazione integrale delle spese del presente regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma; se compensa integralmente le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Il Presidente

425